



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n° 14/2024

Oggetto: riposo compensativo dei Magistrati della Procura

Il Procuratore della Repubblica

visti i provvedimenti adottati, nel tempo, dal Consiglio Superiore della Magistratura in tema di ferie dei Magistrati ed in particolare quelli aventi ad oggetto il c.d. *riposo compensativo*¹;

rilevato che:

- ad oggi, benchè il *riposo compensativo* venga generalmente richiesto e goduto dai Magistrati dell'Ufficio, manca una specifica disciplina interna sull'argomento;
- la questione ha formato oggetto di discussione nel corso della riunione con i Magistrati dell'Ufficio² svoltasi in data 5.2.2024, in cui -su incarico del Procuratore- ha relazionato la collega Podda (che ha esposto i documenti consiliari in materia) e sono stati raccolti gli interventi di alcuni colleghi e dello scrivente Procuratore, che si è riservato di adottare apposito provvedimento organizzativo anche sulla scorta di quanto emerso nel corso della discussione³;
- la *bozza* del presente provvedimento è stata trasmessa ai Magistrati togati in data 7.2.2024, con invito a presentare eventuali indicazioni, suggerimenti ed osservazioni⁴;

ritenuto che, alla stregua dei principi affermati più volte dal CSM nei citati provvedimenti e tenuto conto delle osservazioni dei Magistrati dell'Ufficio:

- (a) presupposto del *riposo compensativo* -che consiste in una giornata di assenza dall'Ufficio, a seguito del *turno esterno*- è il dispendio di energie, fisiche e mentali, durante il periodo del *turno*, tale da richiedere l'interruzione dei ritmi di lavoro per conseguire il recupero delle energie lavorative profuse;

¹ Tra gli altri: risposta a quesito del 1.3.2007; delibera del 25.3.2015; risoluzione del 20.4.2016; risposta a quesito del 5.10.2016; risposta a quesito del 21.12.2016

² La riunione è prevista dalla delibera del 25.03.2015 (punto 3 del paragrafo 4), in vista dell'inserimento nel progetto organizzativo dell'Ufficio,

³ Dal verbale della riunione del 5.2.2024:

"Podda: Oltre al materiale documentale trasmesso dal Procuratore unitamente all'atto di convocazione della riunione (risoluzioni del CSM 5.10.2016, 12.10.2016, 21.12.2016), ha consultato anche la risoluzione del CSM del 20.4.2016 che, al punto 7), affronta la questione del riposo compensativo. I principi fondamentali che si traggono da tali risoluzioni sono: l'esigenza di recupero delle energie psicofisiche (che trova la sua giustificazione nello svolgimento di attività lavorativa in giorno festivo ed in orario notturno); lo stretto legame temporale tra il lavoro svolto e la giornata di recupero. Inoltre, non esiste un diritto al riposo compensativo (che è legato ad un effettivo impegno festivo e/o notturno) ed inoltre esso presuppone una richiesta (anche orale) da parte del Magistrato al dirigente dell'Ufficio. La disciplina che sarà adottata deve essere inserita nel progetto organizzativo. Propone che, nell'individuazione del tempo entro cui usufruire del riposo compensativo non vi sia rigidità.

Arienti: Occorre tener presente che, dopo la fine del turno settimanale, vi possono essere esigenze di ufficio (udienze; appuntamenti con difensori; altre attività ordinarie che si sono accumulate durante il turno), per cui non sempre è possibile usufruire del riposo compensativo immediatamente dopo il turno.

(...)

Zannini: Tenuto conto che il turno finisce di mercoledì e che un paio di giorni successivi possono essere dedicati alle attività di smaltimento degli atti del turno e ad altre esigenze, propone che il riposo compensativo venga usufruito nel termine di 7-10 giorni.

Galli: Condivide la proposta della collega Zannini".

⁴ I colleghi Faina, Bianchi, Podda hanno fatto pervenire una mail in cui ciascuno ha riferito di non avere osservazioni in merito; i colleghi Arienti, Galli e Zannini non hanno trasmesso alcuna nota. Hanno presentato suggerimenti i colleghi **Pensa** (fissazione di un termine più ampio di una settimana dalla fine del turno esterno; richiamo del CCNL del Comparto Funzioni Centrali, in cui il periodo di fruizione arriva sino a quattro mesi, a dimostrazione della compatibilità ontologica tra riposo compensativo ed ampiezza del periodo entro cui fruirla; possibilità -nel periodo estivo e natalizio- di riposo compensativo a meno che non sia incompatibile con il *piano ferie*); **Vallarolo** (individuazione di un termine di 10-14 giorni entro cui fruire del *riposo*, in considerazione dei plurimi impegni del Magistrato post-turno; valutazione in concreto, da parte del Procuratore, della usufruibilità del *riposo* nei periodi estivo e natalizio in riferimento alle esigenze dell'Ufficio, con verifica preliminare, da parte del Sostituto, della presenza di almeno due colleghi in servizio); **Dal Monte** (nel caso si voglia escludere il *riposo* nei periodi estivo e natalizio, utilizzo di una espressione chiara che non lasci adito a possibili equivoci; quanto al periodo natalizio, turnazione tra tutti i Sostituti, disposta dal Procuratore, in maniera da assicurare un'equanime distribuzione dell'onere dei turni).



- (b) presso la Procura di Parma il *turno esterno* ha durata settimanale, comprendendo sia la domenica che le notti, per cui non appare necessario che, dopo il turno, il Magistrato specifichi dettagliatamente l'impegno dispiegato per assolvere le varie incombenze legate al turno medesimo (a differenza degli uffici presso cui il turno ha durata giornaliera e, in astratto, potrebbe non esserci stato un impegno notturno tale da richiedere un *recupero delle energie lavorative*), potendosi ritenere (sulla base dell'esperienza concreta) che, nell'arco della settimana, vi sia stato impegno continuo, anche durante la notte (a meno che non sia lo stesso Magistrato ad attestare il contrario);
- (c) deve esserci una stretta contiguità temporale tra la fine del turno e la fruizione del *riposo compensativo*, giacchè tale *riposo* -proprio per la sua finalità recuperatrice- non può essere ritenuto né un giorno di ferie aggiuntivo né un *bonus* da utilizzare *ad libitum* da parte del Magistrato;
- (d) il *riposo compensativo* in esame non può essere equiparato ad altri istituti solo apparentemente assimilabili ⁵;

ritenuto peraltro che:

- (e) appare opportuno che, immediatamente dopo la fine del turno esterno, per almeno due giorni il Magistrato non venga gravato di incombenze incompatibili con la fruizione del *riposo compensativo* (turno supplenza; turno civile);
- (f) non si può imporre al Magistrato la fruizione del *riposo* immediatamente dopo la fine del turno, atteso che, subito dopo la conclusione del turno, potrebbero esservi altri impegni (definizione dei fascicoli incamerati nel turno; trattazione/definizione di procedimenti urgenti non trattati nei giorni precedenti a causa degli impegni del turno; udienze già programmate; appuntamenti con avvocati/PG/consulenti differiti a causa del turno; ecc.), di tal che appare opportuno lasciare un arco temporale più ampio, ma comunque contenuto entro il termine di dieci giorni ⁶, entro cui fruire del *riposo compensativo*, secondo la disciplina di dettaglio esposta in dispositivo;
- (g) onde garantire l'equa fruizione delle ferie da parte di tutti e la stabilità del *piano ferie*, nel periodo estivo (15 luglio-31 agosto) e nel periodo di Natale/inizio anno (24 dicembre-6 gennaio), il *riposo compensativo* potrà essere garantito solo a condizione che -secondo le valutazioni che il Procuratore farà tenendo conto del numero dei Sostituti effettivamente presenti nel periodo- non incida negativamente sulle esigenze dell'Ufficio ⁷;
- (h) appare opportuno riservare l'adozione di eventuale provvedimento organizzativo per disciplinare il settore delle ferie ⁸;

P.Q.M.

sentiti i Magistrati dell'Ufficio;

ad integrazione del *progetto organizzativo* dell'Ufficio (Ordine di servizio n. 12/2021 del 15.4.2021)

DISPONE

che, nel *progetto organizzativo* (Ordine di servizio n. 12/2021 del 15.4.2021), capitolo 4/1) (*Il turno esterno*), dopo il paragrafo 4/1-2) (*Compiti del Magistrato di turno esterno*), venga inserito il paragrafo appresso specificato:

4/1-3) - (Il riposo compensativo)

Il Magistrato, dopo l'effettuazione del *turno esterno* di durata settimanale, ha facoltà di chiedere di usufruire di una giornata di *riposo compensativo* per il recupero delle energie psicofisiche profuse nell'affrontare gli impegni del turno.

A tal fine il Magistrato può presentare istanza scritta, da depositare presso la segreteria amministrativa, indicando, per il *riposo*, un giorno in cui sia libero da servizi.

⁵ Il riferimento è all'istituto disciplinato dall'art. 25 CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018, in cui si prevede la giornata di riposo che può essere chiesta dal lavoratore in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, per cui, in tale caso, non è in discussione un'esigenza di *recupero di energie lavorative*, ma solo una modalità di compenso di una prestazione straordinaria (cfr. suggerimento del collegio Pensa, nota 4).

⁶ In sostanziale accoglimento dei suggerimenti dei colleghi (cfr. nota 4), il termine di sette giorni previsto originariamente è stato elevato a dieci.

⁷ In accoglimento dei suggerimenti dei colleghi Pensa e Vallario, che consente di ritenere assorbito il suggerimento della collega Dal Monte (cfr. nota 4)

⁸ Cfr. suggerimento della collega Dal Monte (nota 4).



Il *riposo compensativo* va fruito immediatamente dopo la conclusione del turno e, in ogni caso, entro il decimo giorno dalla conclusione del turno medesimo⁹.

A tale termine si può derogare nel caso in cui siano già programmati impegni di udienza che non consentano la fruizione del *riposo*.

Sulla istanza provvede il Procuratore e, in assenza di questi, il Magistrato più anziano in servizio.

Al fine di garantire al massimo la fruibilità del *riposo*, il Magistrato non può essere assegnatario del *turno supplenza* nei due giorni successivi alla conclusione del *turno esterno*.

Nel periodo estivo (15 luglio-31 agosto) e nel periodo di Natale/inizio anno (24 dicembre-6 gennaio), onde garantire l'equa fruizione delle ferie da parte di tutti e la stabilità del piano ferie, nonché le esigenze di Ufficio connesse all'efficienza dei servizi, il *riposo compensativo* potrà essere garantito solo a condizione che -secondo le valutazioni che il Procuratore farà tenendo conto del numero dei Sostituti effettivamente presenti nel periodo- non incida negativamente sulle esigenze dell'Ufficio.

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente, facendo salvi i riposi compensativi già riconosciuti e i turni già adottati.


A mente dell'art. 8, comma 3, della Circolare del CSM 16.12.2020 (organizzazione delle Procure), il presente decreto **sia comunicato** ai Magistrati togati dell'Ufficio, nonché -a mente dell'art. 8, comma 4, della medesima circolare- al Procuratore Generale di Bologna ed al Consiglio Giudiziario di Bologna

Si pubblichino sul sito web della Procura di Parma

Parma, 8.02.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 08/02/2024 18:47:45



⁹ Tenuto conto che il turno esterno ha inizio e fine il mercoledì, il *riposo compensativo* va goduto entro il sabato della settimana successiva.